



Dipartimento
Mercato del Lavoro

DL RILANCIO: MISURE PER L'EMERGENZA COVID-19



il Patronato della CGIL

Misure di sostegno al reddito dei lavoratori

INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEGLI ALTRI SETTORI (Art. 84 comma 8 lettera a)

È riconosciuta per **entrambi i mesi di aprile e maggio un'indennità di €600** ai lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che, nello stesso arco di tempo, abbiano svolto almeno trenta giornate di lavoro.

Per poter beneficiare dell'indennità, al momento della domanda il lavoratore non dev'essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatto salvo il contratto a chiamata), o essere titolare di pensione.



La presente indennità non concorre alla formazione del reddito, per cui è esentasse.

Non è cumulabile con altre indennità, mentre è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.

È prevista una cumulabilità parziale con il Reddito di Cittadinanza.

I lavoratori che fanno parte di un nucleo familiare percettore del Reddito di Cittadinanza hanno diritto a percepire un'integrazione dello stesso, qualora l'entità della somma percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza risulti inferiore rispetto all'indennità prevista dal Decreto "Rilancio" per la quale avrebbero i requisiti.

In questo caso al lavoratore verrà corrisposta un'integrazione pari alla differenza tra l'indennità e la somma già percepita con il Reddito di Cittadinanza.

Non vi è compatibilità, qualora la somma percepita dal nucleo familiare a titolo di Reddito di Cittadinanza sia superiore all'indennità per la quale il lavoratore componente del nucleo avrebbe i requisiti.

Per presentare la domanda contatta il Patronato Inca di Torino ai seguenti numeri:

375 6576399 - 375 6576398 - 366 2450836 - 379 1826931 - 011 2442381